

proposta di legge n. 305

a iniziativa del Consigliere Sciapichetti

presentata in data 29 marzo 2013

PROMOZIONE DELLA VIABILITA' MINORE, DELL'ESCURSIONISMO,
DEL TURISMO A PIEDI E DI MEDITAZIONE NELLE MARCHE

Signori Consiglieri,

la rete della viabilità minore costituisce un patrimonio della Regione e di ogni singola comunità poiché si sviluppa su porzioni di territorio a grande rilevanza ambientale e paesaggistica con importanti intersezioni con la storia economica e sociale.

Questi percorsi, infatti, si sono determinati attraverso un uso del territorio legato all'economia tradizionale ma anche alle forme di devozione a carattere popolare in relazione a culti fortemente connessi alle componenti identitarie delle comunità locali.

Inoltre, nelle Marche, nei secoli sono fioriti centri di spiritualità lungo le valli marchigiane: Camaldolesi, cistercensi e francescani hanno costellato il territorio di monasteri, abbazie, conventi, alcuni dei quali aprono oggi le loro porte a ospiti e visitatori come un tempo le aprivano a pellegrini e viandanti in transito.

La via lauretana, antica via di pellegrinaggio mariano che, fin dal Medioevo, ha collegato Roma al Santuario della Santa Casa di Loreto. La strada fu molto battuta nel XVI e XVII secolo, in connessione con il pellegrinaggio mariano, ma risulta essere già frequentata dal XII secolo, quando aveva la funzione di collegare Roma al porto adriatico di Ancona, l'Eremo di Fonte Avellana e il Monte Catria, l'Abbazia di S. Maria di Chiaravalle di Fiastra, la Basilica di S. Nicola da Tolentino ne sono l'esempio.

Non dimentichiamo, inoltre, le vie del Francescanesimo che sono solo alcuni esempi intrise della vicenda, della figura e dello spirito di San Francesco d'Assisi, per vicinanza geografica all'Umbria, per affinità elettiva e perché, fin dalla prima ora, esse lo accolsero. Il primo viaggio storicamente documentato di San Francesco nelle Marche risale al 1208 e riguarda, in particolare, la cosiddetta Marca di Ancona; a esso ne seguirono numerosi altri, fino al 1219, a testimonianza del profondo legame tra il Santo e la nostra regione.

Non è infatti un caso che proprio nelle Marche fu composta, verso la metà del Trecento, l'opera *Actus Beati Francisci*, più conosciuta con il nome di *Fioretti di San Francesco*, una delle più grandi opere della letteratura e della spiritualità italiana. Nelle Marche si insediarono i frati spirituali, che occuparono grotte, eremi, conventi, e per tanti secoli la nostra regione ha custodito e reinterpretato lo spirito del francescanesimo.

Nel 1282 la provincia della Marca raggiunse la bellezza di 85 conventi e 1500 frati. Ogni convento era dotato di una biblioteca per la formazione degli studenti e dei predicatori, e furono fondate confraternite laiche guidate da frati mi-

norì che spesso gestivano ospedali e istituzioni caritative. La presenza dei frati comportò inoltre la committenza di molteplici opere d'arte – crocifissi, dipinti su tela, cicli di affreschi, polittici, gruppi scultorei – conservate nei musei civici della nostra regione.

Il Francescanesimo ha dunque abbracciato le molteplici forme della vita sociale dei secoli passati segnando in modo significativo la storia culturale e religiosa delle Marche. Ed oggi gli itinerari francescani nelle Marche sono articolati su base provinciale e prevedono delle tappe nelle città e nei borghi storici delle Marche dove sono ubicati conventi, chiese e musei legati di origine francescana. Negli itinerari sono segnalati anche i luoghi dove, secondo la tradizione, si è recato San Francesco d'Assisi.

Già in molti paesi europei ed in altre regioni italiane sono stati attuati programmi di rivalutazione e fruizione della cosiddetta viabilità minore a cominciare dal famoso Cammino di Santiago di Compostela in Spagna, ovvero ad alcuni tratti della via Francigena in Francia ed in Italia.

Le Marche sono caratterizzate poi da città e piccoli borghi che hanno mantenuto nel corso dei secoli l'aspetto originario. I 18 borghi delle Marche, riconosciuti fra i più belli d'Italia, rimandano ad una vita in equilibrio con i ritmi naturali delle stagioni e in armonia con la natura. Sono luoghi di storia e tradizione, di relazione con uno spazio e un tempo a misura d'uomo. Luoghi che sanno accogliere il visitatore con calore.

Anche il patrimonio naturalistico marchigiano è imponente: due parchi nazionali (Monti Sibillini e Gran Sasso e Monti della Laga), quattro parchi regionali (Monte Conero, Sasso Simone e Simoncello, Monte San Bartolo e Gola della Rossa e di Frasassi), insieme a sei riserve naturali (Abbadia di Fiastra, Montagna di Torricchio, Ripa Bianca, Sentina, Gola del Furlo e Monte San Vicino e Monte Canfai) e molto altro. Le montagne delle marche e i loro torrenti sono una splendida occasione per praticare tutti gli sport invernali, oppure canoa, kayak, rafting, volo libero, speleologia e torrentismo. La natura marchigiana offre però ampi spazi anche al cicloturismo, al golf, all'equitazione, oppure, scendendo verso la costa, alla vela.

E' utile ricordare come molti di questi sentieri e mulattiere costituiscono tracce indelebili di attività legate all'uso del bosco alla pastorizia, alla visita periodica alle chiese rupestri ecc..

L'identificazione di questi percorsi, la promozione e gli interventi legati alla fruibilità pubblica sono tra gli obiettivi di questa legge regionale.

L'escursionismo a piedi lungo questi percorsi, attrezzati adeguatamente, implica, quindi,

una conoscenza più approfondita delle diversificate realtà locali e la fruizione compatibile dell'ambiente naturale anche nelle componenti antropizzate, quelle cioè destinate all'agricoltura ed al pascolo.

Lo stesso tipo di escursionismo diviene anche una delle modalità più efficaci per la conoscenza delle aree interne del territorio marchigiano con la creazione e la strutturazione di flussi di visitatori-escursionisti durante tutto l'anno.

Grazie a questo grande patrimonio spirituale, storico e naturale, la presente legge incentiva

quindi gli interventi sulla viabilità minore includendo anche quella esistente su suoli privati, indicando un iter amministrativo definito in modo da destinare le risorse economiche disponibili attraverso un'attività progettuale, realizzativa e di programmazione. Un'ultima considerazione spetta alla cosiddetta clausola valutativa, utile strumento per valutare la qualità degli interventi in relazione ai bisogni individuali e con la possibilità, quindi, di modificare la norma e il regolamento attuativo nel senso di una maggiore efficacia e pertinenza degli interventi.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale e allo scopo di favorire l'escursionismo, il turismo a piedi e di meditazione, quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente, attua interventi per il recupero della viabilità storica, per la promozione della viabilità minore e per la realizzazione di infrastrutture ad essa correlata.

Art. 2
(Definizione della viabilità minore)

1. Costituiscono la rete viaria sussidiaria della regione le strade sterrate, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e interpoderali, attualmente censite dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione.

2. La rete di cui al comma 1, ubicata al di fuori dei centri urbani, è definita "viabilità minore", ed è sottoposta alla disciplina della presente legge.

Art. 3
(Rete escursionista di interesse regionale e complementare)

1. Sono considerati di interesse regionale:

- a) gli itinerari escursionistici interni ai parchi e alle aree protette e alle riserve naturali;
- b) gli itinerari di interesse storico, archeologico e religioso eventualmente non rientranti nelle zone di cui alla lettera a), ma comunque compresi nei piani paesistici;
- c) i borghi delle Marche.

2. Il catasto previsto all'articolo 12 definisce la rete della viabilità, le cui opere possono essere dichiarate di interesse pubblico dalla Regione, in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

Art. 4
(Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale)

1. Alla progettazione di massima della rete escursionistica di interesse regionale provvede la Regione, attraverso gli uffici competenti, sentite le Province, gli Enti Parco e i Comuni interessati ai singoli progetti con la collaborazione volontaria delle associazioni ambientaliste.

Art. 5

(Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale)

1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono le Province, gli Enti Parco e i Comuni, con la collaborazione volontaria delle associazioni ambientaliste, assumendo come riferimento la rete escursionistica di interesse regionale e tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti criteri:

- a) recupero e reinserimento ambientale della viabilità minore storica o di preminente interesse paesaggistico-culturale;
- b) viabilità minore di interesse naturalistico-ambientale idonea a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura e dei valori ambientali del territorio;
- c) viabilità minore o tratti declassati o dismessi della viabilità rotabile, idonei alla realizzazione di itinerari di collegamento tra centri e località, alternativi sia in termini di tracciato che di mobilità di percorrenza riservata ai pedoni, cavalieri e ciclisti;
- d) recupero di tratti e itinerari storico-religiosi.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province presentano il progetto di massima alla Regione.

3. Il progetto di massima consiste in:

- a) una relazione illustrativa generale dalla quale sia possibile rilevare l'organicità dell'intervento, la sua complementarietà rispetto alla rete primaria e la corrispondenza ai criteri di massima elencati al comma 1;
- b) relazioni di settore concernenti gli aspetti naturalistici, storico-artistici paesaggistici e storico religiosi;
- c) documentazione grafica, cartografica e fotografica riferita agli itinerari individuali.

Art. 6

(Programma annuale degli interventi)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Regione, sentito il parere dei soggetti di cui all'articolo 4, approva il programma degli interventi.

2. Il programma è comprensivo degli interventi riferiti all'intera rete e prevede le relative fonti di finanziamento, nonché eventuali priorità.

3. La verifica dell'attuazione degli interventi compete alla Regione, che si avvale dei soggetti di cui all'articolo 4.

Art. 7*(Segnaletica e cartografia)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, con proprio atto, la tipologia e le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la cartografia e la segnaletica della rete escursionistica primaria, e delle opere necessarie alla percorribilità ed alla sosta.

Art. 8*(Interventi autorizzati dalla Regione)*

1. Ogni intervento comunque rientrante nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 1 è autorizzato dalla Regione con l'inserimento del programma di cui all'articolo 6.

2. La Regione si avvale a tal fine dei soggetti di cui all'articolo 4, che verificano la compatibilità degli interventi con gli indirizzi della programmazione regionale in rispetto delle vigenti norme in materia di tutela paesistica e ambientale, nonché la conformità ai criteri emanati in forza dell'articolo 5.

Art. 9*(Viabilità minore e rete escursionistica)*

1. E' vietato, fatti salvi gli interventi di manutenzione, ogni intervento, di qualsiasi tipo, sulla viabilità minore, inserita nella rete escursionistica e su quella riconosciuta di interesse storico-ambientale dalle vigenti leggi in materia.

2. La Regione può rilasciare autorizzazioni in deroga per motivate ed imprescindibili esigenze di pubblico interesse.

Art. 10*(Divieto di circolazione)*

1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità minore da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione dei mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.

2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche si intende a cura e spese del soggetto titolare del progetto e deve essere effettuata contestualmente alla collocazione della segnaletica, di cui all'articolo 7.

Art. 11*(Viabilità minore di uso privato)*

1. Nei tratti di viabilità minore di uso privato, inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale e dichiarati di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3, si intende consentito l'accesso ed il transito ai fini escursionistici, nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 7.

2. L'accesso ed il transito si intende consentito ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina inserita in aziende venatorie e non danneggino colture ed attrezzature.

Art. 12*(Catasto della rete escursionistica)*

1. Ai fini dell'inserimento nel catasto della rete escursionistica regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici o privati, che abbiano provveduto a segnalare sul territorio o pubblicizzare itinerari e reti sentieristiche, devono inviare idonea documentazione alla regione, la quale, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 4, decide in ordine all'inserimento nella rete escursionistica.

2. Il catasto della rete escursionistica è aggiornato a cura dei soggetti individuati all'articolo 4.

Art. 13*(Promozione del turismo a piedi)*

1. La Regione sostiene le iniziative per lo sviluppo del turismo a piedi attraverso sistemi di divulgazione e diffusione delle informazioni sulla rete escursionistica e sui soggetti pubblici e privati interessati dalle attività correlate.

2. La Regione programma annualmente iniziative di sostegno alla informazione e formazione per lo sviluppo del turismo a piedi sentiti i soggetti di cui all'articolo 4.

Art. 14*(Clausola valutativa)*

1. La verifica degli interventi realizzati in applicazione della presente legge compete alla Giunta regionale.

2. Ogni due anni gli uffici competenti della Giunta regionale attuano tale verifica predisponendone relazione scritta alla competente Commissione assembleare ed essa è resa pubblica.

Art. 15*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 31801 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).